

IV. SPIGOLATURE ROMANISTICHE

1. *Le «Quinquaginta»*. – Il fervore con cui Carmela Russo Ruggeri esprime e difende le proprie tesi nei suoi studi sulle «*Quinquaginta decisiones*» di Giustiniano (1999), lo dico subito, mi piace. Anche se inevitabilmente comporta qualche verbosità di troppo, esso dà al libro quel sapore di genuino, di casalingo, di lavorato a mano che è diventato sempre più raro in questa nostra epoca di compassati saggi giurmanistici digitati (e in parte pensati) al «computer». Valutazioni critiche dell'opera non sto qui ad esprimerne. Solo una nota sul numero delle *decisiones* di Giustiniano: «*quinquaginta*».

Cinquanta, perché proprio cinquanta, possibile che siano state non più o meno di cinquanta? A questa pensosa domanda verrebbe fatto (a un laico, però) di rispondere che, se pure il numero reale delle *decisiones* non fu tondo, generalmente si adotta il sistema di «arrotondare» nel titolo o nel ricordo, e non se ne parla più. Per esempio, i «Settanta», cioè i traduttori in greco del Vecchio Testamento, furono in realtà (pare) settantadue: nessuno vi ha mai dato peso. E se è vero che nel 1938 fu pubblicata una raccolta di 49 racconti appunto col titolo di *Quarantanove racconti* (*The first forty-nine stories*), è vero anche che l'autore di questa bizzarria, vogliamo mettere?, era Ernest Hemingway, quello di *Fiesta* e di *Morte nel pomeriggio* (per non parlare del resto). Insomma (direbbe sempre un laico), non facciamo questioni di lana caprina.

Il guaio è che le questioni di lana caprina sono la specialità e la delizia dei «professori», una famiglia di mammiferi dalla fantasia davvero inesauribile. Indicare un esemplare di questa genia costa solo l'imbarazzo della scelta. Potrei citare in proposito il Grossfeld, *Zeichen und Zahlen im Recht* (1993) o, relativamente al numero «tre», il Goudy, *Trichotomy in Roman Law* (1910) e il recentissimo contributo alla *Fs. Grossfeld* (1998, pp. 1219 ss.) dei coniugi Fritz e Gudrun Sturm, *Die Dreiteilung des Code civil* (la cui saggia e spiritosa conclusione è di non concludere e di augurare al festeggiato un «ter bibe»). Ma ho sotto mano una preda più facile, il Guarino, da cui vorrei proprio sapere per quale estrosa sollecitazione mentale egli ha ripetutamente ipotizzato (in varie edizioni della sua *Storia del diritto romano*, nonché in *L'Esegesi delle fonti del diritto romano* 3 [1968] 498 s., pubblicata, questa, con la complicità di L. Labruna) che i 16 libri del *Codex Theodosianus* furono, almeno in prima stesura, ripartiti uno per uno tra i membri della commissione compilatrice, i quali (guarda, guarda) erano appunto sedici. «*Ab uno disce omnes*», come diceva Virgilio (*Aen.* 2.65 s.). Pfuì, passa via.

Quanto alle *Quinquaginta*, un «premio internazionale delle fandonie» (se ve n'è qualcuno disponibile) io lo assegnerei allo Scheltema (citato dalla Russo R. a p. 106 nt. 90), il quale ha pensato che si possa pensare ad una coincidenza del titolo col compleanno di Giustiniano, di cui fu celebrato il mezzo secolo «a partire dall'11 maggio 531». E siccome generalmente risulta che Giustiniano nacque invece l'11 maggio 482, altro congruo premio lo assegnerei allo Zwolve (citato dalla Russo R. nella stessa nota), il quale, non potendosi attribuire le *Quinquaginta decisiones* al 532, ha arditamente sostenuto che Giustiniano non nacque nel 482, ma nel 481. Anzi, se vogliamo seguire questa strada, un terzo premio ancora più corposo proporrei di destinarlo a me stesso per la fuggevole idea, cui però immediatamente rinuncio, che,

salva restando la nascita dell'imperatore l'11 maggio 482, le *Quinquaginta* siano state dedicate, nel 531, al cinquantenario del suo concepimento, avvenuto almeno sette mesi prima della nascita, dunque, ci siamo, in un giorno imprecisato del 481. (A chi sorrisse beffardamente di fronte a questa congettura mi sarebbe facile replicare che, secondo i principî del cattolicesimo, la persona umana non ha inizio dalla nascita, ma proprio dal concepimento: donde la condanna del procurato aborto sotto specie di omicidio).

Va bene così? No, forse no. Mi pare di intuire che molti torceranno il naso. Anche perché, coincidenza per coincidenza, ve n'è una molto più appetitosa da segnalare: quella tra le cinquanta *decisiones* del 530 o del 531 (sorvoliamo su questo punto delicato) e i 50 libri dei *Digesta*. È stato l'acutissimo Hofmann ad accorgersene ed a giocarci su (in un articolo significativamente intitolato *Die Zahlenspielerei in der Einteilung der Digesten* e pubblicato in *Z. Rechtsgesch.* 11 [1874] 342). Ma la Russo R. (pp. 105 ss.) si mostra, a mio avviso giustamente (non foss'altro per quanto ho già detto io da tempo in *Storia* cit. n. 273), molto perplessa di fronte alla significatività della coincidenza. Secondo lei, infatti, le *Quinquaginta decisiones* furono un autonomo *codex*, a carattere puramente transitorio, ben distinto dai successivi *Digesta* giustiniani, sicché non è pensabile che il numero delle *decisiones* sia stato preventivamente commisurato a quello dei libri delle Pandette.

Giusto. Ma sa la studiosa messinese che cosa le replicherebbe qualche emulo (non io) dello studioso austriaco? Ribatterebbe che forse non furono le *Quinquaginta decisiones* ad essere denominate così in vista dei cinquanta libri dei futuri Digesti, ma furono i libri dei *Digesta* ad essere portati ad un totale di cinquanta in omaggio al precedente autorevole delle *Quinquaginta decisiones*. Se solo si pensa che il titolo «*De legatis et fideicommissis*», dei Digesti, anziché essere contenuto in un unico libro, è stato stiracchiato in tre libri (30-32), il gioco è fatto.

Quasi quasi, chiederei un parere su quest'ultima ingegnosa soluzione al mio immortale amico Rhett Butler, che di giochi e giochetti se ne intendeva. Ma no, era così brusco di modi l'eroe di *Via col vento*. Mi risponderebbe come nella scena finale a Rossella O'Hara: «Francamente non me ne importa un accidente» («Frankly, I don't give a damn»).

2. *Aimez-vous Propèrce?* – Questa domanda ispirata alla Sagan (*Aimez-vous Brahms?*, 1959) mi è sgorgata dal cuore leggendo, tra i molti validissimi contributi pubblicati negli atti del XXI colloquio internazionale GIREA (*Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique*, 1999), un articolo di Antonio Gonzales dal titolo (pp. 281 ss.) «*Servitium amoris*» et «*Meretrix regina*» (sottotitolo: *Esclavage méthaphorique de l'homme libre: une situation d'inversion*). Anche un profano intuisce alla prima che vi si cita sopra tutto Properzio, quegli che definì Cleopatra «*meretrix regina*» (el. 3.11.39). Ma si può sapere perché?

Intendiamoci. Tra le molte mie ignoranze è difficile stabilire una gerarchia, ma è fuor di dubbio che Properzio vi occupa uno dei primi posti. Non solo lo conosco poco, ma lo capisco anche meno. Anzi, francamente, le sue sdolcinature non mi piacciono. Tuttavia lo rispetto (ci mancherebbe). E quando lo si tira in ballo cerco di rendermi conto. Il che, questa volta, malgrado la buona volontà, non mi è riuscito.

Diamine. La figura della schiavitù di amore («*servitium amoris*») è una delle più antiche della poesia classica. Properzio, come è noto, vi ricorre largamente nei con-

fronti di Cinzia (mi limiterò a citare il conclusivo 3.25.3: *Quinque tibi potui servire fideliter annos*) e tutti i critici si sono limitati finora a dire: «che bello, che bello». Pochi, per quanto mi risulta, si sono spinti ad esplorare le implicazioni sociologiche e nessuno, sempre per quanto ne so, ha raggiunto la vetta delle implicazioni giuridiche prima che vi si aggrappasse il Gonzales. Il quale (pp. 299 s.), posto di fronte a 3.10.15-17 (*Et pete, qua polles ut sit tibi forma perennis, l'inque meum semper stent tua regna caput*), si sente di affermare che da questa invocazione all'amata «nous pouvons déceler un vocabulaire juridique relatif à la *capitis deminutio maxima*», cioè relativo alla perdita della *libertas* e quindi anche della *civitas*.

Non credo che occorranò commenti a questo modo di ragionare o, piú precisamente, di mettere parole su carta. Né mi dilungo sul fatto che nel copioso discorso vengono inseriti, quasi avessero alcunché di contiguo all'antico mondo romano, anche personaggi maschili e femminili di due film contemporanei: il *Ben-Hur* di William Wyler del 1959 e lo *Spartacus* di Stanley Kubrick del 1960 (riveduto nel 1991). Che c'entrano col nostro argomento la donna amata da Charlton Heston nel primo film (un film che si rifa, come i due precedenti del 1926 e del 1907, alle fantasie del generale ottocentesco Lee Wallace) e la Varinia eletta nel secondo film come sua compagna da Kirk Douglas? E per quanto riguarda particolarmente Varinia (l'affascinante Jean Simmons), è lecito chiedere come mai costei, da schiava di Lentulo Battiato che era, sia diventata *liberta* (no, non serva fuggitiva) per il fatto di essere stata rapita a quest'ultimo da Spartaco?

Ad ogni modo, tornando a Properzio, la rilettura delle sue elegie, che ho puntualmente fatto nell'elaborazione di questa nota, mi conforta in una convinzione: quella che è temerario pretendere dal nostro, sopra tutto nei primi tre libri, alcunché di seriamente riferibile non dico al diritto, ma alla prassi sociale romana. Ciò anche nei rari casi in cui al giuridico e al sociale egli, come nella famosa elegia 2.7, formalmente si riferisce. Properzio è un poeta e soltanto poeta. Forse, a riflettervi meglio, almeno per questo anch'io, misuratamente, lo amo.

3. «*Galba negabat*». – Chi non ricorda la famosa satira di Orazio (1.2, databile intorno al 40-39 a. C.) in cui il poeta dà il saggio consiglio, a coloro non sanno fare a meno delle donne, di evitare comunque le matrone, specie se maritate, per non incorrere, colti in flagrante, in reazioni e vendette giunte talvolta sino all'estremo «*ut quidam testis caudamque salacem l demeteret ferro*»? E chi non ricorda che Orazio (1.2.44-45) conclude il quadro «grand-guignolesco» dicendo che tutti ritenevano giuridicamente ineccepibile anche l'evirazione del disgraziato amante, ma che Galba no, era di opinione contraria («*Iure omnes, Galba negabat*»)? E chi non ricorda, infine, la vecchia domanda circa l'identificazione del tollerante Galba?

Al problema dell'identità di Galba molti (tra cui mi metto anch'io) rispondono con un «*non liquet*». Ma non mancano coloro che hanno avanzato le piú diverse ipotesi, a cominciare dallo pseudo-Acrone e da Pomponio Porfirione, che parlano entrambi di un Galba (o Servio Galba) *iuris peritus* o *iuris consultus*: il quale, peraltro, essendo un assiduo frequentatore di talami altrui, non si capisce bene se esprimesse un parere «*pro veritate*» o invece, diciamo così, «*pro cauda*». Ed ecco ora che Arrigo D. Manfredini (*Il responso «pro aequitate contra ius» di Galba*, in *AUFE*. n. s. 12 [1998] 129 ss.) di ipotesi ne escogita un'altra (se non erro, nuovissima) facendosi forte, oltre che dello pseudo-Acrone, anche di Cic., *de orat.* 1.56.239-240). Il Galba di Orazio

sarebbe l'oratore Servio Sulpicio Galba, che fu console del 144 a. C. Vediamo un po'. Che Galba fosse un «*matronarum sectator*» lo insinua solo lo pseudo-Acrone (confortato da Porfirione), ma non darei troppo rilievo alla cosa, essendo presumibile che egli le sue avventure galanti le avesse avute e le avesse in misura non superiore a quella di gran parte dei gentiluomini dei suoi tempi. Che egli fosse poi un *iuris peritus* (come dice lo pseudo-Acrone), anche se non proprio un *iuris consultus* (come si spinge ad affermare Porfirione), risulta dalle parole messe da Cicerone in bocca a Marco Antonio dialogante col suo rivale L. Licinio Crasso nei giorni tra l'8 e il 10 settembre del 91.

Nel notissimo passo di Cicerone (passo che qui non trascrivo per brevità) dice Antonio di aver spesso sentito parlare («*hoc saepe audivi*») di un giudiziooso parere «*pro aequitate*» espresso appunto da Galba in contraddizione col responso di stretta aderenza al *ius civile* che P. Licinio Crasso Muciano, avvicinato da un campagnolo mentre si trovava a passeggio con lui, aveva dato all'agricoltore lasciandolo molto poco soddisfatto. All'amico Galba oppose, in riferimento a quella questione, tali e tanti argomenti analogici ed equitativi da costringerlo a cambiare avviso e ad addurre a propria scusa l'essersi rifatto pedissequamente al pensiero di giureconsulti del calibro di Publio Mucio Scevola, suo fratello di sangue, e di Sesto Elio Peto. Sorvolando sul particolare di interesse strettamente prosopografico che il Crasso dell'aneddoto non ha precisamente tutti i tratti di Crasso Muciano, il «dunque» del passo ciceroniano sta nel fatto che Servio Galba con l'interpretazione progressiva («*pro aequitate*») del diritto ci sapeva fare. L'interrogante di Crasso, essendo probabilmente rimasto presente a tutta la diatriba, non poté che esserne arcicontento. Ma da che si desume che la *quaestio* attenesse all'adulterio? Solo dall'elegante intuizione del Manfredini. Il che è troppo poco.

Mi si lasci dire. È ben possibile che il dialogo *de oratore*, composto nel 55 a. C., fosse conosciuto da Orazio, oltre tutto frequentatore assiduo di Mecenate. Ma manca ogni indizio che il *rusticanus* interrogante di Crasso fosse un compare Alfio pervaso da spirito di vendetta o un compare Turiddu timoroso per averla fatta grossa. Non riesco a vedere perché nella sua satira Orazio abbia fatto maliziosa allusione proprio al Galba ciceroniano.

Di più. Il Manfredini asserisce che ai tempi antichi (ancor più che a quelli piuttosto rilassati di Orazio) i mariti inferociti si lanciassero spesso con affilati coltelli su coloro che avessero cooperato agli adulteri commessi dalle loro mogli fedifraghe: non discuto. Il Manfredini sostiene altresì che i poveracci colti, se così si può dire, in fallo riuscissero quasi altrettanto spesso a sedare i vendicativi mariti con l'offerta di congrue somme di danaro: non discuto nemmeno questo. Ciò che discuto, anzi ciò che mi permetto di contestare, è che Galba possa «aver sostenuto che, almeno in caso di minacciata evirazione, la composizione doveva essere obbligatoria», cioè che l'offeso non la potesse rifiutare. Insomma i mariti (cui aggiungerei gli irascibilissimi padri), posti di fronte all'offerta della riparazione in danaro, sarebbero stati tenuti, secondo Galba, a riporre momentaneamente i loro coltelli nel fodero, ad intavolare trattative con l'avversario, magari a recarsi con lui prima davanti al pretore e poi davanti al giudice o ai recuperatori per una sorta di processo estimatorio dell'offesa ricevuta. Con la conseguenza che le armi da taglio si sarebbero potute risfoderare esclusivamente nell'ipotesi di pagamento non effettuato.

No, questo no, proprio no. È vero che lo pseudo-Acrone, cui il Manfredini si

appella, dice che «*primo adulterii poena pecuniaria erat*», ma il buon uomo asserisce sconsideratamente qualcosa di troppo perché, se prima della *lex Iulia de adulteriis* (quella del 18-17 a. C.) fosse stata riconosciuta questa indulgente normativa, vi è da scommettere che la *lex Iulia* l'avrebbe confermata e non avrebbe configurato le ipotesi di flagranza e di *accusatio mariti vel patris* che invece, con evidente sforzo di versare acqua sul fuoco della prassi prevalente, essa configurò.

Quanto alla supposta tesi di Galba, posso dire che è molto poco verosimile? Se l'offerta di danaro o di altri beni da parte dell'offensore avesse avuto *de iure* un effetto sospensivo della reazione sanguinaria dell'offeso, solo un idiota o un aspirante suicida si sarebbe astenuto dal farla e dal rinviare con ciò l'atroce vendetta alla fine di una discussione pazzia o addirittura di un processo estimatorio. Inoltre, supponendo che le parti non si fossero messe d'accordo circa la *pecunia doloris* dell'offeso e che, instaurato il processo, la *condemnatio pecuniaria* dell'offensore non fosse stata onorata *in executivis* da quest'ultimo, non riesco proprio ad immaginarmi l'offeso procedere finalmente al taglio che aveva in un primo momento agognato.

Si sarebbe davvero trattato, ai tempi di Galba, di una sorprendente eccezione all'ormai più blando sistema esecutivo della *manus iniectio*. E poi anche ad Otello sarebbero frattanto venuti meno i furori.

4. *Il prefetto normativo*. – Una costituzione di Alessandro Severo, indirizzata a un tal Restituto e riportata da CI. 1.26.2 sotto la data del 13 agosto 235 (essendo consoli Severo e Quinziano), dichiara: *Formam a praefecto praetorio datam, et si generalis sit, minime legibus vel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari aequum est*.

Sorvolando il qui trascurabile particolare che il 13 agosto 235 l'imperatore non era più Alessandro Severo ma era (a far tempo dal 25 marzo di quell'anno) Massimino il Trace, la «*communis opinio*», sulle tracce del grande Zachariae von Lingenthal (*Anekdotia zum byzantinischen Gesetzbuch* 3 [1843, rist. 1969] 223 ss.), ha sempre tratto dalla citata costituzione la ragionevole illazione che già nell'età dei Severi i prefetti del pretorio fossero dotati di poteri normativi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Poteri normativi che peraltro, a quanto risulta dalle fonti di cui disponiamo, furono esercitati su larga scala non prima dell'età giustiniana (per il che si vedano particolarmente Iustinian. CI. 3.1.16, CI. 8.40.27).

Giusto? No, replica Francesco Arcaria (*Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*. 63 [1997] 301 ss.): la potestà normativa fu riconosciuta ai prefetti del pretorio solo quando il termine «*forma*» assunse il valore (o divenne sinonimo) di editto normativo, solo tra la fine del V e gli inizi del VI secolo. Prima di allora la parola ebbe soltanto il senso di istruzione specifica, cioè di *epistula* indirizzata a singoli funzionari subordinati. Inoltre l'«*et si generalis sit*» di CI. 1.26.2, ove non sia stato interpolato da Giustiniano, vuol soltanto significare, nel linguaggio di Alessandro Severo (non in quello di Giustiniano), che le *epistulae* prefettizie sono degne di rispetto anche nell'ipotesi in cui vengano rimesse, in originali conformi, a più dipendenti (o a tutti), a mo' di «circolari».

Sincerità. La tesi dell'Arcaria è sostenuta con larga ed esperta dottrina, ma non mi convince. Tutti sappiamo che il lessema «*forma*» ha nelle fonti impieghi svariatisimi (diligentemente registrati appunto dall'Arcaria), ma tutti dobbiamo convenire, credo, che il significato basale di «*forma*» è quello di aspetto esteriore, di manifesta-

zione, di dichiarazione nei riguardi di un contenuto che può spaziare dalla volontà negoziale privata alla volontà ordinativa o anche normativa pubblica. La «*forma a praefecto praetorio data*» non può essere dunque intesa che nel senso generico di «disposizione autoritativa» (concetto ben noto ai giuspubblicisti) in base ai poteri riconosciuti o accordati dal *princeps* al prefetto. Se Alessandro Severo in una costituzione che tutto fa pensare essere stata pubblicata dalla cancelleria imperiale (le solite lungaggini della burocrazia) poco dopo l'avvento al potere di Massimino il Trace, ha risposto a Restituto (non ha molta importanza appurare chi questi fosse) che è equo osservarla «*et si generalis sit*», ciò significa che la disposizione di un prefetto del pretorio era per lui valida, anche quando non fosse «*specialis*», cioè relativa ad un caso specifico, ma fosse relativa ad un «*genus*» di casi (quando avesse cioè carattere normativo), sempre che, beninteso, si mantenesse entro i limiti fissati dalle leggi e dalle «*constitutiones principales*». Attribuire a Giustiniano l'interpolazione di «*et si generalis sit*» significherebbe, a mio avviso, privare di attendibilità la domanda ad Alessandro Severo da parte di Restituto, il quale non poteva certo nutrire dubbi circa il dovere di obbedienza almeno agli ordini e istruzioni prefettizi di carattere specifico.

Piuttosto, l'«*aequum est*» induce a ritenere, come già intravvisto da altri studiosi (in ultimo dal Pastori, *I prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in *SU*. 19 [1950-51] 39 ss.), che una «potestà normativa» non fu espressamente «concessa» ai prefetti del pretorio né da Alessandro Severo né dai suoi predecessori, ma germìnò, spontaneamente, a poco a poco, nella prassi dei *praefecti praetorio* (e così pure di altri funzionari imperiali) a titolo di conseguenza ovvia dell'importanza sempre crescente attribuita alla loro carica. Insomma Alessandro Severo si limitò a riconoscere autorevolmente l'equità della prassi (una prassi probabilmente materiata in *edicta*). Così almeno direi.

5. *Dittatura e democrazia*. – La biografia dedicata da Luciano Canfora a *Giulio Cesare* (Roma - Bari, 1999, pp. XV-505) è poco meno che l'ennesima e vede la luce in un fiorire di altre biografie, delle quali ho solo notizia, ma non ho esperienza di lettura. Non importa. Il mio intento non è di darle un posto in una classifica che sarei assolutamente incapace di fare, anche perché di classifiche non vedo la serietà sul piano scientifico. Il mio desiderio è solo di segnalarne la puntualità di informazione filologica, la scioltezza dell'esposizione, l'equilibrio (per quanto umanamente possibile) dei giudizi. Quel Giulio Cesare che a Bertolt Brecht non è riuscito di portare a termine, forse anche a causa della prevenzione che Brecht nutriva per i suoi «affari», è riuscito a Canfora di scolpire in tutto tondo (e in dimensioni aliene dal ciclopico) proprio perché l'autore, pur se con qualche comprensibile sforzo, da prevenzioni di ogni genere è riuscito valorosamente a prescindere. Leggete il libro (a vostra volta, senza pregiudizi) e ditemi se non ho ragione.

Su un solo punto intendo qui molto brevemente fermarmi: sulla qualificazione di Cesare, già nel sottotitolo, come «il dittatore democratico».

Francamente, non capisco. Caro alle masse popolari? Sincero amico delle stesse? Fautore, in visione strategica, di un regime (dittatoriale) benefico per l'intera comunità repubblicana? Fruitore di una larga e ben attizzata popolarità di maggioranza al fine di schiacciare l'oligarchia senatoria? Tutto questo di lui può dirsi e si è detto (naturalmente da opinionisti diversi). Ma non mi sembra che sia utilizzabile per qualificare il suo primato politico (la sua «dittatura», nel senso oggi corrente della parola)

come democratico. Il fatto è che sul concetto di democrazia non ci si decide mai ad intendersi. Da secoli. Quanto meno a cominciare dall'antico Platone, ognuno ha il suo proprio concetto di democrazia (a volte come di cosa pregevole, a volte come di cosa spregevole) e, senza por tempo in mezzo, lo attribuisce o lo nega alla situazione sociale o al personaggio politico di cui si interessa. Atene sí, Sparta no; Grecia sí, Roma no; Mario sí, Silla no; eccetera eccetera eccetera. E quando io (in due saggi del 1947 e del 1967, oggi pubblicati in *PDR*. 3 [1994] 428 ss., 437, nonché in un breve volume del 1979; ma v., oggi, anche *La costituzione democratica romana e le sue vicende*, Roma 2005, estr. dest. a *SDHI*. 72 [2006] 7 ss.) mi sono posto il problema de *La democrazia in Roma* (tale il titolo del libretto) ed ho proposto di non trascurare un certo angolo di osservazione, quello giuridico-costituzionale, mi sono visto, fatta qualche ridotta eccezione, o ignorato dai piú (particolarmente dai cosiddetti «storici-storici») o messo sollecitamente da altri (forse anche, e ringrazio, «*pietatis causa*») in un fondo polveroso di scaffale.

Ora non è che in questa sede io voglia cogliere l'occasione per ribadire le tesi (meglio, le ipotesi) che ho enunciato in precedenza. Voglio solo permettermi il rilievo che la democrazia, comunque la si voglia intendere nei suoi tratti specifici, ha di sicuro e di innegabile questa caratteristica essenziale: di essere la negazione dell'autocrazia, cioè del potere costituzionalmente riservato in esclusiva ad un individuo, ad una famiglia, ad un gruppo sociale, non solo nel presente, ma anche nella sua continuazione futura (cioè nella scelta dei suoi continuatori). Se ciò è vero, un «*dictator*», anche se non a termine (diciamo: per soli sei mesi) ma a vita (diciamo: «*perpetuus*»), è sempre, sul freddo piano giuridico-costituzionale, «democratico». A qualificarne gli aspetti politico-sociali è meglio (anzi, secondo me, doveroso) far uso di altri termini e di altri concetti.

Ma vedo che il discorso mi sta portando troppo in là. Da un lato, al rifiuto della corona regia proclamato da Cesare in occasione dei Lupercali (15 febbraio) del 44. Dall'altro, all'adozione (giuridicamente valida?) di Ottavio rivelata, dopo le Idi di marzo dello stesso anno, dall'apertura del suo testamento. Tanto piú che la questione del testamento dettato da Cesare il 13 settembre 45 (cfr. Suet. *Caes.* 83.1) mi porterebbe a dilungarmi su un tema recentissimamente ripreso da L. Schumacher (*Okta-vian und das Testament Caesars*, in *ZSS*. 116 [1999] 49 ss.), ritengo sia meglio, come si dice?, «glisser».